



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 – cpgallipoli@mit.gov.it; cp-gallipoli@pec.mit.gov.it)

ORDINANZA

INTERDIZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO E DELLE BANCHINE NEL PORTO DI TORRE PALI – COMUNE DI SALVE (LE)

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gallipoli,

VISTO il Verbale di consegna n. 203/2023 in data 14/02/2023 con il quale questa Capitaneria di Porto – ai sensi dell'Art. 34 Cod. Nav. – ha consegnato temporaneamente in uso al Comune di Salve, le aree demaniali marittime del Porto di Torre Pali, al fine di procedere ai lavori di dragaggio all'interno del porticciolo di Torre Pali, nell'ambito del progetto denominato "Interventi di dragaggio dei fondali marini del porto di Torre Pali e di ripascimento del prospiciente litorale sabbioso". POR Puglia 2014-2020 Asse VII "Sistemi di Trasporto e Infrastrutture di rete" Azione 7.4. "Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale";

VISTA l'Ordinanza sindacale n.124 in data 14.08.2024, con la quale il Comune di Salve sospendeva, parzialmente e temporaneamente, la propria Ordinanza n. 138 del 29/12/2023 sino al 15 settembre 2024, consentendo di fatto l'ormeggio delle unità da pesca professionali, regolarmente munite di licenza di pesca, nel porto di Torre Pali;

VISTA: l'Ordinanza del Comune di Salve n.134 in data 23.08.2024, la quale ha abrogato la propria Ordinanza n.124 in data 14.08.2024, sopra citata;

VISTI: gli articoli 16, 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO: l'art. 105 del D.Lgs. n.112 del 1998;

RITENUTO che la suddetta area, in consegna come sopra meglio specificato, è da considerarsi area di cantiere ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e temporaneamente sottratta ai pubblici usi inerenti alla navigazione marittima, al fine di eseguire lavori di dragaggio dei fondali marini;

CONSIDERATA la necessità di interdire temporaneamente l'uso delle banchine e la viabilità veicolare e pedonale all'interno del porto di Torre Pali con lo scopo di prevenire potenziali situazioni di pericolo, esclusivamente per gli aspetti di propria competenza in materia di sicurezza della navigazione e portuale,

RENDE NOTO

che nelle aree all'interno del porto di Torre Pali – Comune di Salve (LE), come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, sono attualmente in corso lavori di dragaggio dei fondali marini a cura della ditta affidataria "Nuova Edilmonte S.r.l.", con sede legale in Sant'Elia Fiumerapido (FR) in via Forca d'Acero n.1040 (P. Iva 02326030604). Sino al termine dei suddetti lavori e, comunque, **sino alla riconsegna della summenzionata area**

all'Amministrazione marittima, sono ivi interdetti i pubblici usi inerenti alla navigazione marittima, come sotto meglio specificato.

ORDINA

Art. 1 - Interdizione dello specchio acqueo nel porto di Torre Pali

Nelle acque del porto di Torre Pali, di cui al **RENDE NOTO**, è vietato:

- a) navigare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, qualsiasi sia la destinazione d'uso;
- b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- c) svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- d) praticare la balneazione;
- e) qualunque ulteriore attività connessa agli usi pubblici del mare.

Art. 2 - Interdizione delle banchine nel porto di Torre Pali

Nei tratti di banchina del porto di Torre Pali, di cui al **RENDE NOTO**, è vietato:

- a) il transito, la fermata e la sosta veicolari e/o pedonali;
- b) l'accosto e l'ormeggio con qualunque unità navale, qualsiasi sia la destinazione d'uso.

Art. 3 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui agli articoli 1 e 2:

- Le unità, i mezzi ed il personale facente capo alla ditta Esecutrice, espressamente autorizzati dall'Autorità marittima;
- le unità, i mezzi ed il personale della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia, in ragione del loro ufficio.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato:

- a. qualora alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma della Legge 8 luglio 2003, n. 172);
- b. in tutti gli altri casi, salvo diverso e/o più grave illecito o reato, incorreranno nelle sanzioni di cui agli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, all'inclusione alla pagina "ordinanze e avvisi" del sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli e inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Gallipoli.

Gallipoli, lì (documento dotato di marcatura temporale)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Francesco PERROTTI

Stralcio planimetrico allegato all'Ordinanza

